

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.16/7096/2014

OGGETTO: COMUNE DI BANCHETTE - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n.7 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Banchette, con deliberazione del C.C. n. 2 del 03/02/2014, trasmesso alla Provincia in data 12/02/2014 (pervenuto il 12/02/2014) ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 12/2014)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 03/02/2014 di adozione, riguardante l'asse di via Galluzia a sud di via Castellamonte;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- di stralciare alcune aree edificabili nel settore centrale di via Galuzia (aree n. 1 e 2), rilocalizzando la capacità edificatoria lungo la fascia fronte stante via Castellamonte con una riduzione di 15 abitanti, la deduzione dei vincoli interessati da spazi pubblici V1, V2 e V3 e della viabilità in progetto posta all'interno della perimetrazione dei SUE attuativi; inoltre, viene proposto lo stralcio dei vincoli a spazio pubblico V2 e V3 (Distretto 15) dal perimetro di SUE dell'area R3.4 – U15/1 per dare continuità ai fondi di pertinenza;
- la scelta di consolidare parte della volumetria dedotta dalle superficie fondiarie delle aree 1 e 2 e dagli spazi pubblici (via Galuzia), comporta un nuovo impianto urbanistico con due fabbricati condominiali, la definizione di un nuovo tracciato di connessione tra via Montalone e via Galuzia, la deduzione della rotatoria in progetto;

preso atto che il progetto preliminare della Variante in oggetto è stato sottoposto a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e il Responsabile del Servizio Tecnico con determinazione n. 2 del 27/01/2014, sulla scorta dei pareri dei Soggetti con Competenze Ambientali e nello specifico del Servizio Valutazione impatto Ambientale (prot.n. 186137/lb6 del 06/11/2013), ha escluso dalla V.A.S. la Variante in oggetto;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 60 del 20/12/2013 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - richiama come allegato il prospetto numerico presente nella Relazione Illustrativa che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Banchette con deliberazione C.C. n. 2 del 03/02/2014, le seguenti osservazioni:
 - si ricorda che l'Atto di adozione della Variante in oggetto dovrebbe riportare fedelmente la puntuale elencazione delle condizioni per cui il progetto preliminare è classificato come Variante parziale (comma 5 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i), dalla lettura della deliberazione trasmessa emergono delle citazioni incomplete (vedi punto a)) del testo della L.U.R.; si suggerisce di sopperire nella fase di approvazione del progetto definitivo a tali inesattezze;
 - quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "la deliberazione di adozione della Variante contieneun prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.", specifica che tali verifiche devono essere

necessariamente trascritte nell'Atto di adozione della Variante e non solo nella Relazione Illustrativa anche se richiamate nella Deliberazione;

- a titolo di apporto collaborativo ed in riferimento alla determinazione di esclusione dalla V.A.S., si rammenta che al comma 7 dell'art. 3bis, della L.R. 56/77 e s.m.i., è citato: "*Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;...*". Il riferimento ad una "Struttura" con competenze ambientali e la previgente definizione di "Organo Tecnico comunale" con riferimenti all'art. 7 della L.R. 40/1998, lascerebbe supporre, considerato la pluralità di competenze richieste, la presenza di più soggetti;
- in riferimento al punto 2.3 cap. 6 della Relazione Illustrativa "Verifiche parametriche alla Variante 7", parrebbe più corretto, per la verifica di cui alla lettera c) e d) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. (inerente gli standards - art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.) esaminare la Capacità Insediativa Residenziale determinata con la Variante strutturale di revisione generale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 26-6826 del 10/09/2007, in luogo della C.I.R.T. del P.R.G.C. approvata dalla Regione nel 1985 come emergerebbe dalla Relazione Illustrativa;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Banchette la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 05/04/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale